

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'.

Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio Comunale e l'assegnazione delle aree.

Art. 2 –

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese Spettacoli Viaggianti per la formazione dei Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusta l'Art. 9 commi 1° e 2° della legge 18/03/196 8, n. 337, sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione dello stesso Art. 9, comma 5 della legge sopraindicata.

Art. 3 –

La concessione delle aree è fatta direttamente dall'Amministrazione Comunale ad ogni singolo esercente, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza d'esercizio di cui all'Art. 19 del D.P.R. 24/07/77, n°616.

TITOLO II

PARCHI TRADIZIONALI

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Gli esercenti le imprese di Spettacoli Viaggianti che intendono installarsi con le loro attrazioni nel territorio Comunale, dovranno, in via generale, rivolgere istanza al Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima del periodo in cui intendono installare, se invece intendono partecipare a parchi, siano essi tradizionali o invernali, allestiti in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere istanza al Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 4 Bis – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO.

Le domande relative al parco divertimenti della festa patronale di San Giacomo, dovranno pervenire entro e non oltre il 20 Aprile di ogni anno; le domande pervenute oltre il termine indicato, formeranno la graduatoria di riserva, che sarà presa in considerazione qualora rimangano degli spazi disponibili o vi siano delle rinunce; i criteri per la formazione della graduatoria di riserva sono conformi all'Art. 11 del presente regolamento.

Art. 5 – FORMAZIONE PARCHI.

Per la formazione dei parchi ed il relativo calendario annuale, è costituita la sottonotata Commissione Consultiva:

- ◆ SINDACO O ASSESSORE DELEGATO IN MATERIA: PRESIDENTE;
- ◆ FUNZIONARIO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE O SUO DELEGATO;
- ◆ FUNZIONARIO UFFICIO TRIBUTI;
- ◆ FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE.

Alla Commissione partecipa altresì un rappresentante di ogni associazione di categoria sottoelencato:

1. ANSVA;
2. SNAV;
3. AGIS;
4. SNIV;
5. ASSO SPETTACOLI.

Fungerà da segretario un impiegato amministrativo appartenente allo specifico settore; la seduta della commissione sarà valida con la presenza del presidente più due componenti.

E' sempre ammessa la delega.

Art. 6 – PARCHI SU AREE PRIVATE.

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni ed in strutture private, a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi goderanno di diritto di precedenza rispetto ai primi.

I parchi su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche.

Vista la legge n° 337/68, Art. 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni.

Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità.

Art. 7 – PARCHI NON PROGRAMMABILI.

Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festivals, feste di quartiere e simili, possono derogare dal calendario di cui all'Art 5 del presente regolamento, pur nel rispetto dell'Art. 6.

Non saranno concesse autorizzazioni per l'inserimento di Spettacoli Viaggianti nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 1 Km., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 60 giorni.

Tale diniego è limitato alle attrazioni inserite nella sezione uno dell'elenco delle attività spettacolari di cui all'Art. 4 della legge 337/68.

Per manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal comune, in collaborazione con enti vari, qualora gli organizzatori delle stesse intendano inserire anche attività di spettacoli viaggianti, dovranno fare richiesta all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse.

In occasione di manifestazioni private su suolo pubblico quali festivals politici, fiere, ecc., l'attività di Spettacolo Viaggiante ed il suo relativo organico deve essere concordato preventivamente dagli organizzatori delle manifestazioni con il preposto Ufficio Comunale, nel rispetto della legge 337/68, Art. 9 comma 3°.

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI.

Le attrazioni di spettacolo viaggiante s'intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in base all'Art. 4 della legge 337/68, approvato con Decreti Ministeriali del 23/04/69, 22/07/81, 10/01/85, 01/06/89 e successive integrazioni, ed accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse nell'ambito di ogni raggruppamento.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero e del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.....), ai fini del presente regolamento sono considerate "piccolissime attrazioni", non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

Art. 9 – REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIU' CONCESSIONI.

Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente ed anche sullo stesso parco.

Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'articolo 11.

E' consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestato ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione. All'atto della domanda di accorpamento è fatto obbligo al titolare di indicare la provenienza delle attrazioni accorpate, e di allegare le relative rinunce scritte con firma autenticata dei componenti il nucleo familiare che hanno accettato l'accorpamento.

Art. 10 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO PARCO CITTADINO.

Concorrono alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti in ogni singolo luna park, gli esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale e che siano in possesso di almeno uno dei requisiti in ordine di priorità:

- Frequenza (a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento) del parco in questione con la stessa attrazione o con altra (ottenuta attraverso la concessione di cambio di mestiere);
- Maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) ai parchi cittadini;
- Maggiore anzianità di mestiere, rilevabile dalla data d'inizio dell'attività denunciata al registro delle imprese.

Art. 11 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE.

Ogni esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante sul territorio comunale, deve presentare istanza indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima, salvo quanto previsto all'Art. 4bis per la festa patronale e dal 4° capoverso dell'Art. 7, del periodo previsto in calendario per l'apertura del parco.

Nella domanda devono essere specificati:

1. Generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome e luogo di nascita, residenza, nonché recapito ed eventuale utenza telefonica presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza);
2. Numero di Codice Fiscale o di partita I.V.A. dell'azienda;
3. Precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che s'intendono installare, nonché per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio;
4. Precise misure dell'ingombro delle attrazioni che s'intendono installare, nonché dell'ingombro di pedane, casse, tettoie, ecc...;
5. Dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane-abitazioni per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta.

L'acquisizione e la certificazione di tali informazioni, dove occorra, sono regolate dalle norme vigenti.

Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni, deve essere ritirato il permesso di Pubblica Sicurezza previa presentazione della marca da bollo, che l'ufficio preposto rilascia dietro presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato oppure ove richiesto, dietro verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.

Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione.

Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 12 – SUCCESSIONE.

In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio.

Nel caso in cui il succedente sia già titolare di altra concessione, deve optare, in modo unico e irrevocabile, per la situazione che ritiene più vantaggiosa, dichiarando, con

atto notorio, quale attrazione intende declassare all'ultimo posto della categoria di appartenenza ai fini della graduatoria.

Art. 13 – CESSIONE DELL'ATTIVITA'.

In caso di vendita dell'attività, all'acquirente è riconosciuto il 100% di quanto maturato dal dante causa, secondo i requisiti ex Art. 11; l'acquirente s'impegna a non cambiare l'attività per i tre anni successivi; il cedente s'impegna ad eliminare l'attrazione dalla propria licenza.

Art. 14 – CAMBIO DI ATTRAZIONE.

Il cambio d'attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i tre anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio d'attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già frequentanti e non ne impedisca o intralci il posizionamento.

Qualora sul parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni analoghe ma l'organico consenta il cambio richiesto, la Ditta dovrà posizionarsi in coda alle attrazioni già presenti appartenenti allo stesso raggruppamento.

Art. 15 – ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITA'.

Al fine di consentire un aumento di interesse nel luna park cittadino, può essere consentita l'installazione di un'attrazione consistente in novità assoluta per la Città.

Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dall'Art. 11 del presente Regolamento, purché siano state soddisfatte le richieste di partecipazione degli esercenti aventi i diritti sanciti dallo stesso Art. 11.

La concessione come novità, oltre che a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo.

Il richiedente deve presentare in tempo utile, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

In caso d'assenza della novità, la concessione sarà data al 1° in graduatoria, ma il medesimo non acquisirà nessuna anzianità.

Art. 16 – DURATA ED ORARIO DEI PARCHI.

Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di Categoria, determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

La durata d'ogni singolo parco giochi, o singola attrazione, non può essere superiore a 5 giorni.

E' ammessa la presenza di un padiglione dolciario.

L'orario dell'attività sarà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del parco, al fine di addivenire ad un orario ottimale sia per gli operatori sia per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

Altri casi non previsti dal presente articolo, verranno vagliati di volta in volta dall'amministrazione Comunale d'intesa con la Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 17 – OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE.

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie.

Può essere concesso dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 7 giorni prima della data d'apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa.

Per quanto attiene eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno, nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dell'anzianità acquisita, su richiesta dell'esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale.

La richiesta, che deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data d'apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi.

Art. 18 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO.

Ciascun titolare d'attrazione è tenuto ad operare direttamente oppure, ferme restando le sue responsabilità amministrative, civili e penali, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:

1. Parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
2. Terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione;
3. Dipendenti.

I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati tempestivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione e sono riportati sulla licenza d'esercizio.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo d'attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso d'apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi d'assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 e seguenti, dal regolamento di Polizi a Urbana e da ordinanze successive.

Vengono comunque sempre autorizzati annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Art. 19 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA.

Durante l'orario d'apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al

rilascio delle concessioni d'occupazione di suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

1. Permesso d'occupazione di suolo pubblico;
2. Licenza temporanea d'esercizio;
3. Documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
4. Inizio d'attività SIAE;
5. Solo per le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di paesi non facenti parte dell'Unione Europea: fotocopia del nulla osta Ministeriale;
6. Polizza assicurativa di R. C. verso terzi.

Art. 20 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

La Civica Amministrazione, prima dell'apertura di nuovi parchi, provvede a redigere, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni.

Ciascun Esercente ha diritto di scegliere il posto determinato in pianta in cui collocare la propria attrazione.

La convocazione degli Esercenti per la scelta del posto è effettuata dall'Ufficio Comunale competente, con preavviso al Titolare almeno tre giorni prima della convocazione.

L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione, può incaricare un suo sostituto, con delega scritta redatta su carta semplice.

In caso d'assenza del titolare o suo sostituto, l'assegnazione procede seguendo l'ordine stabilito.

Art. 21 – PADIGIONI DOLCIARI, GASSTRONOMICI, GIOCATTOLE E SIMILI.

Premesso che l'assegnazione ai padiglioni dolciari, gastronomici, giocattoli e simili è fattibile solo quando gli stessi siano da posizionare a fianco d'attrazioni di spettacolo viaggiante, in sede di determinazione dell'organico di ciascun parco l'Ufficio Competente, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, stabilisce l'organico quantitativo massimo di ciascun tipo d'esercizio previsto dal presente articolo, facendo riferimento solo alla tipologia merceologica degli esercizi per i quali sono pervenute le domande secondo i tempi e le modalità di cui ai precedenti articoli 10,11,12.

L'elenco dei nominativi dei richiedenti è ordinato in graduatorie secondo le merceologie a cura del Settore Amministrativo Commercio, tenendo conto delle disposizioni vigenti sul Commercio valide sul territorio Comunale alla data del parco.

Ciascun Esercente ha diritto di scegliere il posto previsto in pianta su cui installare la propria attività secondo l'ordine in graduatoria della propria categoria merceologica.

Sono assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico.

Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista d'attesa.

Art. 22 – CAROVANE E CARIAGGI.

Premesso che la sosta delle carovane e dei carriaggi saranno autorizzate nei luoghi di volta in volta indicati dalla civica Amministrazione, è indispensabile che ogni Esercente indichi chiaramente, sulla richiesta il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta.

Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad Esercenti non in regola con l'autorizzazione Ministeriale, qualora si tratti d'impresе dei circhi equestri europea, o con la licenza annuale d'esercizio.

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso d'inosservanza delle disposizioni.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti d'autorizzazione e, in caso di recidività, sarà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo minimo di un anno. Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Art. 23 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale o al Comando Polizia Municipale almeno 30 giorni prima del giorno della manifestazione.

Tra la venuta di un circo ed un altro, dovrà trascorrere un periodo di almeno trenta giorni e le domande che perverranno non prima dei trenta giorni dall'inizio della manifestazione non saranno prese in considerazione.

Nella domanda l'interessato dovrà specificare i seguenti dati:

1. Generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito ed eventuale numero telefonico presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza);
2. Tipo dell'impianto che s'intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto; (comprensivo di carri al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico dell'abituale sistemazione del circo;
3. Numero del codice fiscale del titolare richiedente;
4. Data dell'ultima concessione d'area rilasciata dal Comune;
5. Se al seguito vi siano animali;
6. Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Art. 24 – CRITERI DI CONCESSIONE.

Qualora giungano due o più domande per lo stesso periodo, il Comune ha facoltà di scegliere motivatamente una determinata attrazione, in relazione al tipo ed all'importanza dell'attrazione stessa di particolare interesse per la città.

In caso contrario procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati anche verbalmente, ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione Comunale, si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che non si ritengono adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso infrazioni nel corso delle precedenti concessioni rilasciate.

Art. 25 – RILASCIO CONCESSIONI.

L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'Art. 4, darà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati. La concessione sarà rilasciata previo versamento di una cauzione di £ 500.000.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione d'avvenuta concessione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio Comunale.

Art. 26 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA.

Durante l'orario d'apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'Esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni d'occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

- ✓ Permesso d'occupazione di suolo pubblico;
- ✓ Licenza temporanea d'esercizio;
- ✓ Documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
- ✓ Inizio d'attività SIAE;
- ✓ Solo per le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di paesi non facenti parte dell'Unione Europea: fotocopia del Nulla Osta Ministeriale;
- ✓ Polizza assicurativa di R. C. verso terzi.

TITOLO IV

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 27 – SANZIONI.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversa previsione contenuta in norme, leggi e altri regolamenti comunali, sono soggette all'applicazione delle sanzioni nella misura stabilita dal Testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 13/07/94 n° 480.

E fatta comunque salva l'azione penale nei casi previsti dalle vigenti leggi.

In caso di particolari violazioni oltre alla sanzione pecuniaria prevista si applicano le seguenti sanzioni accessorie.

Costituiscono motivo d'esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione a tutti i parchi cittadini, compreso quello analogo dell'anno successivo:

1. L'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di permesso d'occupazione suolo pubblico e/o licenza d'esercizio;
2. L'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quell'assegnata;
3. L'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quell'autorizzata.

Costituisce motivo d'esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:

1. Il ritardato inizio d'attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
2. La cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
3. L'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
4. La mancanza d'ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.

Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento verranno adottate, a seguito d'accertamento e contestazione effettuate dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo la previsione dell'Art. 13 della legge 689/81.

Si applica per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, la procedura di cui alla Legge 24/11/81 n°689, Capo I, sezioni 1[^] e 2[^].

Inoltre, in casi di particolare gravità della violazione commessa potrà procedersi a:

1. Revoca della concessione in atto;
2. Diminuzione dell'anzianità acquisita proporzionalmente all'infrazione commessa;
3. Esclusione dalle piazze comunali del trasgressore per un periodo massimo di 3 anni;
4. Incameramento della cauzione qualora siano arrecati danni al suolo o alle proprietà Comunali.

ART. 28 ABROGAZIONI

Con l'approvazione del presente regolamento si intende sostituito ed abrogato il precedente Regolamento per gli spettacoli viaggianti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15.06.1996.

PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRANDIZZO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI, CIRCHI E SIMILI

Art. 1 – 2 – 3 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – 4 bis PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 5 – FORMAZIONE PARCHI

Art. 6 – PARCHI SU AREE PRIVATE

Art. 7 – PARCHI NON PROGRAMMABILI

Art. 8 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI

Art. 9 – REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIU' CONCESSIONI

Art.10–REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLO PARCO CITTADINO

Art. 11 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

ART. 12 – SUCCESSIONE

Art. 13 – CESSIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 14 – CAMBIO DI ATTRAZIONE

Art. 15 – ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITA'

Art. 16 – DURATA ED ORARIO DEI PARCHI

Art. 17 – OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE

Art. 18 – PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

Art. 19 – OBBLIGHI DELL'ESECENTE DURANTE L'APERTURA

Art. 20 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 21 – PADIGIONI DOLCIARI, GASSTRONOMICI, GIOCATTOLE E SIMILI

Art. 22 – CAROVANE E CARIAGGI

Art. 23 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 24 – CRITERI DI CONCESSIONE

Art. 25 – RILASCIO CONCESSIONI

Art. 26 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'APERTURA

Art. 27 – SANZIONI

ART. 28 ABROGAZIONI